



REPUBBLICA ITALIANA

116/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 61210** del registro di segreteria, promosso da:

MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione generale della previdenza militare, rappresentato e difeso - in base al decreto di attribuzione d'incarico in data 17/12/2020 - dal Capo del I Reparto Dirig. Dott. ssa Marzia Lettieri Barbato;

Appellante

contro

omissis, nato a *omissis* il *omissis* (c.f. *omissis*), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Nicolini, elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Cagliari, Via Cugia n. 5 (pec: avv.antonionicolini@pec.abcllex.it),

Appellato

e nei confronti di

I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale - (c.f.:

80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21,

in persona del rappresentante legale *pro-tempore*,

rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico (c.f.

GNNGPP70B57D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@

postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.

PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@

postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (c.f.

CRCLSI68C66F839U; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@

postacert.inps.gov.it), e Sergio Preden (c.f.

PRDSRG72L16H501O; p.e.c. [avv.sergio.preden@postacert.](mailto:avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it)

inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura

centrale dell'Istituto;

avverso

per l'annullamento della sentenza n. 110/2023, depositata in

data 28/09/2023, resa dalla Corte dei conti Sezione

Giurisdizionale per la Regione Veneto, notificata in data

16/10/2023, “nella parte in cui respinge l'eccezione di

decadenza triennale di cui al combinato disposto degli artt. 204

lett a) e b) e 205 DPR n.1092/73”.

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 5 giugno 2025, svolta con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Natale Longo, la dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso e il tenente colonnello Roberto Sulli per il Ministero della Difesa, nonché l'avv. Lidia Carcavallo per l'Inps.

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 110/2023, depositata in data 28/09/2023, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, accoglieva parzialmente il ricorso del pensionato, ex appartenente all'Esercito Italiano, titolare di pensione avente decorrenza dal marzo 2003 e liquidata con il sistema di calcolo misto in ragione dell'anzianità, al 31 dicembre 1995 (di 16 anni e 6 mesi), dichiarando il diritto al ricalcolo del trattamento previdenziale mediante applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31.12.1995, nei termini individuati dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, con conseguente condanna al pagamento dei ratei a decorrere dal 28.05.2015 (i precedenti sono stati ritenuti prescritti).

Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ministero della Difesa, lamentando, con unico motivo di appello, la ritenuta violazione degli articoli 203, 204, 205, 206, 207 e seguenti del DPR. 1092/73.

Il Dicastero, dopo aver compendiato i principi interpretativi

sanciti dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sent. n. 1/QM/2021 del 4 gennaio 2021 e n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021) con riguardo all'interpretazione del disposto dell'art. 54 del T.U. pensionistico, ha in particolare richiamato una propria circolare (M_D GPREV REG2021 0088292 29-10-2021) applicativa, secondo cui *“nei confronti dei soggetti destinatari di provvedimenti definitivi di pensione ordinaria e/o privilegiata (segnatamente cessati nella posizione della riserva o del congedo assoluto ante 1 gennaio 2010, data a partire della quale l'INPS - allora INPDAP è subentrato nella competenza per la liquidazione delle relative pensioni), si precisa che si potrà procedere al riesame dei relativi trattamenti solo su iniziativa di parte, fatta salva la disciplina preclusiva dettata dagli artt. 204 e ss. del D.P.R. n. 1092/1973. Ne consegue che si provvederà alla revoca in via amministrativa del provvedimento di pensione definitivo, unicamente in ipotesi di domanda proposta entro i tre anni dalla comunicazione dello stesso, come previsto, a pena di decadenza, dall'art. 205, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973”*.

Il Ministero censura, in punto di diritto, la circostanza che il giudice di primo grado ha ritenuto inapplicabile il disposto degli articoli 204 e 205 (termini decadenziali) del T.U. pensionistico (in quanto relativi ad errore di fatto o di calcolo), ritenendo invece la fattispecie concreta sussumibile nel disposto dell'art. 205 del medesimo testo unico, relativo a “una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del

precedente provvedimento”.

Secondo il Ministero, il ricorrente ha chiesto che sia applicata l'aliquota del 2,44% come enucleata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con le sentenze 1/2021 QM del 4/01/2021 e n. 12/QM del 9/09/2021, domanda che avrebbe ben potuto presentare prima delle recenti pronunce della Corte dei conti a Sezioni Riunite, per non incorrere in alcuna decadenza e ottenere la (corretta) misura di pensione.

Diversamente opinando, secondo il Dicastero, potrebbe unicamente trattarsi di un errore di diritto, per il quale è esclusa a monte ogni tipo di revoca o modifica del provvedimento definitivo, esclusione ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale essendo volta a soddisfare esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento (cfr. le sentenze Corte costituzionale n. 208/2014 e n. 148/2017).

Il ricorrente ha altresì richiamato una risalente delibera della Sezione di Controllo n. 84/1990, ove si è affermato il principio secondo cui “non sussistono per l'Amministrazione, specialmente ove si tratti di situazioni ormai consolidate nel tempo, i presupposti per disporre l'annullamento di precedenti provvedimenti, non ravvisandosi esplicitamente la cura di un pubblico interesse né una chiara motivazione che giustifichi il provvedimento annullativo”.

Il Ministero ha quindi concluso chiedendo di accogliere l'appello, annullando o riformando la sentenza gravata, con

vittoria di spese.

Con memoria del 13 febbraio 2025, si è costituito *omissis*, rappresentato e difeso come in epigrafe, riservandosi ogni deduzione e produzione e chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile, irricevibile o comunque infondato.

Con memoria del 15 maggio 2025, il sig. *omissis* ha richiamato il principio di imprescrittibilità del trattamento di quiescenza (salva prescrizione dei singoli ratei), che comporta la possibilità per il pensionato di azionare in ogni tempo il diritto a trattamento pensionistico.

Secondo il pensionato, l'interpretazione avversa condurrebbe alla" inammissibile conclusione secondo cui ogni pretesa in ambito pensionistico dovrebbe essere azionata entro e non oltre il triennio dalla registrazione del provvedimento, nonostante il regime prescrizionale quinquennale".

Inoltre, secondo il pensionato, l'interpretazione avversata comporterebbe l'impossibilità per il pensionato pubblico di richiedere l'applicazione del benefici economici connessi ad eventuali pronunce della Consulta, contenenti la declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni penalizzanti (sul punto, *ex plurimis*, Corte Costituzionale n. 4 dell'11 febbraio 2024), ovvero a evoluzioni dell'orientamento giurisprudenziale in determinate materie (come nel caso del riconoscimento operato da Corte dei conti –SS.RR.– con le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/SR/QM, come nel caso di specie)

intervenute ipoteticamente a distanza di oltre un triennio dal collocamento a riposo.

Il pensionato ha concluso richiamando le tesi esposte in primo grado e chiedendo sostanzialmente il rigetto dell'appello.

Con memoria del 13/5/2025, si è costituito l'INPS, rappresentato e difeso come in epigrafe, che, dopo aver evidenziato che si tratta di pensione erogata dal Dicastero, ha sostenuto l'infondatezza dell'appello, evidenziando come le Sezioni di Appello (sez. I) della Corte dei conti hanno respinto analogo gravame con sentenza n. 94/2024, richiamando il principio secondo cui "il termine di decadenza di cui all'art. 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 è da riferirsi esclusivamente all'istanza amministrativa intesa ad ottenere, dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica di quello stesso provvedimento e non può essere esteso al rimedio giurisdizionale azionabile innanzi alla Corte dei conti (Sez. I, sent. n. 349 del 2018; Sez. II, sent. n. 132 del 2016; Sez. Veneto, sent. n. 110 del 2023; Sez. Sicilia, sent. n. 282 del 2023; Sez. Puglia, sent. n. 605 del 2022; Sez. Sardegna, sent. n. 204 del 2022; Sez. Toscana, sentt. n. 272/2021 e n. 9/2020), anche in ragione della eccezionalità della norma, che non ne consente una interpretazione analogica".

L'Inps ha quindi chiesto il rigetto dell'appello, con ogni conseguenza di legge.

All'udienza del 5 giugno 2025, le parti hanno ulteriormente

argomentato le rispettive tesi, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

Motivi della decisione

[1] L'appello deve ritenersi infondato, per le ragioni di seguito esposte.

Secondo consolidata giurisprudenza contabile, infatti, il termine di decadenza previsto dall'art. 205 del DPR n. 1092 del 1973 deve ritenersi applicabile esclusivamente alle istanze amministrative intese ad ottenere, dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica o la revoca di quello stesso provvedimento e non può essere esteso al rimedio giurisdizionale azionabile innanzi alla Corte dei conti (Sez. I App., sent. n. 349 del 2018; sent. n. 94/2024; Sez. II App., sent. n. 132 del 2016).

Tanto anche in considerazione del principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, come disciplinato dall'ordinamento giuridico, ferma rimanendo la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.

D'altra parte, l'errore di diritto, quale quello in questione, non è disciplinato dagli articoli 204 e 205 del T. U. pensionistico, che si riferiscono all'errore di fatto, a quello di calcolo, al rinvenimento di documenti nuovi o alla scoperta della falsità di documenti posti a fondamento del provvedimento.

Evenienze, diversamente dall'errore di diritto, facilmente comprensibili dal pensionato, che rendono ragione del termine

breve decadenziale previsto per la domanda amministrativa di revoca/modifica del trattamento pensionistico.

Quanto alla necessità di interpretare in maniera restrittiva eventuali decadenze poste in materia di diritti imprescrittibili, può essere altresì utile richiamare quanto statuito dalla Corte costituzionale con riguardo alla decadenza, di natura sostanziale e testualmente riferita all'azione giurisdizionale, prevista dall'art. 47 della legge n. 630/1970 (nel testo vigente prima delle modifiche recate dall'art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98).

In particolare, la Consulta, nella sentenza n. 69/2014, ha affermato che *“in sede di esegesi della predetta normativa (il menzionato art. 47, n.d.r.), le sezioni unite della Corte di cassazione già con sentenza n. 6491 del 1996 avevano affermato – e con successiva pronunzia n. 12720 del 2009 hanno ribadito – che la decadenza ivi prevista non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”*.

Peraltro, al di là della questione della legittimità di eventuale provvedimento di secondo grado, occorre rilevare che la Corte dei conti esercita la propria giurisdizione in materia pensionistica pubblica con piena cognizione sul rapporto pensionistico più che sulla legittimità del “provvedimento” pensionistico (di natura paritetica), di talchè la sua decisione è volta non tanto a rimuovere dalla realtà ordinamentale e giuridica il provvedimento ritenuto illegittimo, quanto, invece, a dettare la regola di diritto necessaria affinché sia assicurata l'integrità del diritto pensionistico eventualmente inciso dall'avversata attività amministrativa.

L'appello deve dunque essere respinto.

[2] Quanto alle spese di difesa, se ne dispone la compensazione in ragione della relativa novità della controversia e considerata l'avvenuta emanazione di una circolare amministrativa di segno contrario alla presente statuizione.

Infine, non v'è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello iscritto al n. **61210** del Registro di segreteria e compensa le spese di difesa.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 30/07/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI